

20 MAG. 2021



(Modifica dello Statuto della Associazione VITA NUOVA - Associazione Sarda Trapianti ODV.)  
(esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari alle modifiche ed alle integrazioni normative ai sensi del Codice del Terzo Settore, D.LGS. 117/2017 art. 82, comma 3)

**Premessa.**

L'Assemblea Straordinaria della Associazione Vita Nuova Onlus - Associazione Sarda Trapianti, riconoscendosi nell'atto costitutivo redatto presso il notaio Dott. Carlo De Magistris, Notaio in Iglesias, il 09.12.1998, distinto al n°76381/Raccolta n°12971, approva la modifica dello Statuto vigente in forza del quale la Associazione assume la nuova denominazione Ente di terzo Settore - **Associazione VITA NUOVA - ODV Associazione Sarda Trapianti**, ed adegua il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n.117/2017. Restano ferma la veste giuridica e le modalità operative che già la qualificano come Associazione VITA NUOVA - Associazione Sarda Trapianti fino a quando la normativa testè citata entrerà integralmente in vigore e richiederà la iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

**Art.1 Denominazione e sede**

L'Associazione è denominata VITA NUOVA - ODV Associazione Sarda Trapianti ed è costituita e ha sede in Iglesias, nella via Roberto Cattaneo 36. Potranno essere istituite Sezioni dell'Associazione anche al di fuori del territorio regionale della Sardegna, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. La sede della Associazione potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera dell'Assemblea dei soci senza costituire modifica statutaria.

**Art.2. Costituzione e Statuto.**

L'Associazione VITA NUOVA - ODV Associazione Sarda Trapianti, da questo momento definita Associazione, potrà essere costituita da soci persone fisiche o anche Associazioni che perseguano finalità e scopi compatibili o aderenti e non in contrasto a quelli appresso specificati al successivo art.3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.  
L'Associazione ha carattere volontario, è apartitica, aconfessionale, non si propone scopi di lucro e ha struttura democratica. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.  
L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento di ente morale.  
L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea. Le modifiche dello statuto comportanti lo scioglimento dell'Associazione e le devoluzioni del suo patrimonio sono deliberate con maggioranza di tre quarti degli Associati.

**Art.3 Scopi e finalità.**

L'Associazione persegue esclusivamente finalità i solidarietà sociale.  
L'Associazione si propone di diffondere la cultura dei trapianti d'organo e tessuti e fornire assistenza e sostegno, in tutte le sue forme, ai soggetti donatori, a coloro che attendono il trapianto, ai soggetti che hanno subito un trapianto di organo o tessuto ed ai loro congiunti.  
L'Associazione VITA NUOVA - ODV Associazione Sarda Trapianti ai sensi del Codice del Terzo Settore D. Lgs. n.117 del 03/07/2017 e sue successive integrazioni, opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore. L'Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo altresì la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona umana, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli artt.2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione. Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri della Associazione con attività di volontariato, e comunque inerenti la cultura e la pratica del dono, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di



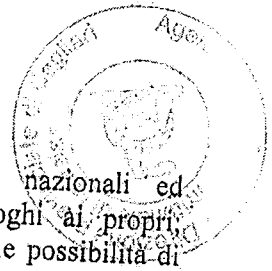
utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà ed assistenza sociale, civile, scientifica e culturale e della beneficenza a favore di soggetti svantaggiati portatori di trapianto; o in attesa di trapianto; od affetti da una delle patologie croniche e condizioni correlate che portano al trapianto di organi e tessuti.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore.

L'Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi, dell'art.5 lettere: a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 08.11.2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 05.02.1992, n.104, e alla legge 22.06.2016, n.112, e successive modificazioni; b) Interventi e prestazioni sanitarie; c) Prestazioni socio sanitarie di cui al DPCM 14.02.2001, pubblicato nella G.U. n.129 del 06.06.2001, e successive modificazioni; i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.08.2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. L'Associazione, in particolare, persegue i predetti scopi coordinando e sviluppando tutte le attività idonee a:

- a) Diffondere la cultura dei trapianti d'organo e tessuti, anche fornendo assistenza e sostegno, in tutte le sue forme, ai soggetti donatori, a coloro che attendono un trapianto di organo o tessuto, ed ai soggetti che hanno subito un trapianto d'organo o tessuto ed ai loro congiunti.
- b) Promuovere lo studio e gli interventi operativi atti a sostenere l'attività di trapianto e donazione di organi e tessuti negli Ospedali della Regione Sardegna e di quelli situati in altre regioni italiane, collegate alla Sardegna da accordi di collaborazione inerenti la materia dei trapianti;
- c) Collaborare con enti ed organismi, pubblici o privati, aventi finalità analoghe o direttamente ed indirettamente complementari a quelle dell'Associazione, per la diffusione della cultura dei trapianti e per l'approntamento di tutti gli interventi utili allo sviluppo del fenomeno della donazione e del trapianto di organi e tessuti;
- d) Elaborare, sviluppare e gestire progetti di sostegno ed assistenza, con la collaborazione di persone fisiche, enti ed organismi pubblici e privati per la realizzazione di qualsivoglia azione e/o prestazione che possa risultare di aiuto concreto ai trapiantandi ed ai trapiantati, ovvero ai loro congiunti, da fornirsi presso gli ospedali, presso altre strutture pubbliche o private, presso le sedi dell'Associazione, o, infine, presso le abitazioni dei pazienti;
- e) Promuovere l'assistenza alle persone portatrici di patologie per le quali possa essere indicata, come terapia, il trapianto nonché l'istruzione e l'educazione di tali persone e delle loro famiglie, in relazione alle patologie e terapie, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- f) Sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie ed anche coloro che abbiano subito un trapianto o siano in attesa di trapianto;
- g) Promuovere manifestazioni ed attività ed iniziative in ambito locale o Nazionale e transnazionale, dirette alla prevenzione di tutte le patologie rientranti nell'ambito delle affezioni per le quali il trapianto è riconosciuto come valido presidio terapeutico;
- h) Promuovere e curare i rapporti con le Società Mediche e Scientifiche che si occupano del trapianto e delle malattie correlate;
- i) Promuovere la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopradette patologie e dalle connesse terapie;
- j) Effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie sia in ambito regionale che nazionale e sul

rela  
j)Pro  
intern  
k)Dif  
preve  
strum  
l) Sei  
rileva  
qualit  
condi  
L'As  
esem  
scien  
divul  
elabc  
delle  
term  
limit  
conn  
svol  
L'As  
sogg  
recij  
citta  
final  
nei l  
L'A  
risp  
del  
ai s  
vol  
lavo  
esc  
Ass  
Ass  
dire  
org  
sos  
effi  
pre  
for  
aut  
po  
co  
an  
da  
A  
L'  
pr  
a)  
b)  
st



relativo indice di incidenza;

j) Promuovere rapporti con Associazioni e Federazioni mediche regionali, nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;

k) Diffondere l'informazione e l'istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità di prevenzione, diagnostiche e terapeutiche per le patologie sopradette erogando, a tal fine, idonei strumenti informativi;

l) Sensibilizzare, anche con l'aiuto di mezzi informativi ed informatici di massa, sulla utilità e rilevanza della donazione di organi e tessuti come strumento con il quale si possa migliorare la qualità della vita o salvare la vita stessa di quanti sono affetti da patologie croniche gravi che conducano al trapianto.

L'Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e per tale scopo, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio e di aggiornamento, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie e terapie; svolge ricerche e sperimentazioni così come elaborazioni statistiche. L'Associazione può, inoltre, svolgere ogni attività, utile al raggiungimento delle proprie finalità, allo scopo di favorire il processo di integrazione e di tutela sociale, anche in termini di tutela dei diritti, a favore di persone svantaggiate o appartenenti a comunità estere, nei limiti statuari sopra precisati. Nessuna altra attività, diversa da quelle ad essa direttamente connessa, o accessoria per natura, a quelle statutarie, perché integrative delle stesse, potrà essere svolta dalla Associazione.

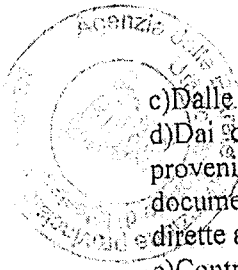
L'Associazione può aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali. Valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e di sapere, quali strumenti per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva. Partecipare a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei per realizzare le finalità istituzionali. Svolgere qualsiasi altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini statuari e nei limiti previsti dalla legge.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 3 della legge 23.08.1988 n°400, tenendo conto delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo obiettivo statutario. In ogni caso, le attività svolte dalla Associazione sono effettuate tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie, fornite dai propri Associati. L'attività degli Associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Per l'attività di interesse generale, prestata dalla Associazione, quale organizzazione di volontariato, possono riceversi soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Agli associati possono solo essere rimborsati dalla Associazione le spese preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi-spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n°445. In ogni caso tali importi di rimborso non possono superare un importo giornaliero di €10,00 e di €150,00 mensili. L'organo sociale competente deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso. Ogni forma di rapporto economico con la Associazione, ancorché derivante da rapporti di lavoro dipendente od autonomo è incompatibile con la qualità di socio/associato.

#### **Art.4 - Risorse economiche.**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote sociali all'atto della iscrizione dei soci e quote annuali e contributi dei soci.
- b) Contributi di privati, contributi straordinari elargiti dai soci o dalle persone fisiche e giuridiche stabiliti dalla Assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.



c) Dalle donazioni, erogazioni e lasciti di singoli, Enti pubblici e privati.  
d) Dai contributi provenienti dalla Regione Sardegna o da altre regioni italiane, ovvero anche provenienti dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, e dallo svolgimento delle attività previste dal presente statuto, dirette a finanziare le attività della Associazione.

e) Contributi di organismi internazionali;

f) Beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;

g) Entrate derivanti da attività direttamente connesse, ossia proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre attività patrocinate, promosse ed organizzate dalla Associazione o da altri a suo favore;

h) Ogni altro bene divenuto di titolarità della Associazione stessa a qualunque titolo;

i) Da proventi derivanti da cessioni di materiale di propaganda.

l) I lasciti testamentari sono accettati, sempre con beneficio di inventario, dalla Assemblea dei Soci, che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione stessa. I versamenti effettuati a favore della Associazione sono da considerare a fondo perduto e, quindi, in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento della Associazione o della sua estinzione, o di recesso o di esclusione dalla Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto si è versato alla Associazione stessa. I versamenti per le tessere sociali o per le quote sociali o per qualunque altro titolo non creano altri diritti di partecipazione e non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### **Art.5- Patrimonio e Beni dell'Associazione.**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I beni della Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dalla Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della Associazione ed in eventuali altre sedi sono elencati nell'inventario depositato presso la sede della Associazione e può essere consultato dai Soci.

Gli avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dalla Associazione, non sono mai ripartibili fra gli associati durante la vita della Associazione neanche al momento del suo scioglimento.

#### **Art.6. I soci. Diritti e doveri.**

Sono Soci della Associazione tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità della Associazione stessa e sono mossi da spirito di solidarietà, in particolare pazienti trapiantati ed in lista di attesa di trapianto e loro familiari.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono essere Soci anche le Associazioni ed organizzazioni che abbiano scopi ed attività non in contrasto con quelli dell'Associazione, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui al presente statuto avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'adesione del socio alla Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo

Le iscrizioni decorrono dal primo Gennaio dell'anno in corso in cui la domanda è accolta.

I Soci hanno diritto di voto in Assemblea e spetta a tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, che hanno diritto di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo. Il socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio; ogni Socio partecipante all'Assemblea non può essere in possesso di più di tre deleghe.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, che potrà esaminarli presso la sede dell'Associazione entro 20 gg. personalmente o tramite persona delegata

alla presenza del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione ad essere animati da uno spirito di solidarietà attuato con correttezza e buona fede.

I Soci sono tenuti: a) all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali. b) Al pagamento della tessera sociale di ammissione, c) al pagamento della quota annuale di partecipazione; d) al versamento di eventuali quote straordinarie per integrazioni della cassa sociale decise dagli organi sociali.

#### **Art.7 - Ammissione ed esclusione dei Soci.**

Sono ammessi alla Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa richiesta scritta e con delibera del Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di adesione il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi potrà entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

La qualifica di Socio si perde:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza ossia per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;

d) per esclusione, ad opera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che importino indegnità;

e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;

f) per decesso.

La decadenza del Socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato l'interessato.

In caso di esclusione di cui al punto d), tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del Socio senza necessità di alcuna formalità. Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Art.8 - Tipologia di Soci. (diritto di voto e diritto di elettorato passivo)**

Fanno parte dell'Associazione: i Soci Fondatori. Ordinari, Onorari e Sostenitori.

Soci Fondatori sono i Fondatori dell'Associazione elencati nell'atto Costitutivo.

Soci Ordinari sono le persone fisiche e giuridiche interessate allo scopo dell'Associazione che abbiano inoltrato la domanda accolta dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

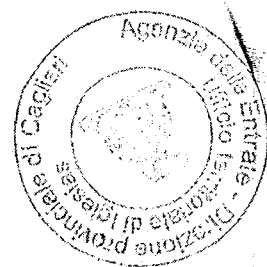
Soci Onorari sono quelli che per la loro personalità, per aver acquisito meriti nel campo di interesse dell'Associazione o per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore della Associazione stessa, sostenendone l'attività e la sua valorizzazione, ottengano tale qualifica per designazione unanime del Consiglio Direttivo.

Soci Sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che, su loro domanda, e per decisione del Consiglio Direttivo, vengono autorizzate a partecipare all'attività dell'Associazione.

I Soci maggiori di età hanno diritto di voto attivo e di elettorato passivo nelle Assemblee. Per poter esercitare validamente il proprio diritto di voto attivo e di elettorato passivo il Socio deve essere iscritto all'Associazione da almeno sei mesi ed essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

I Soci maggiorenni partecipano in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 9- Organi dell'Associazione.**



Gli organi dell'Associazione sono

- 1) L'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere

Le persone che ricoprono cariche svolgono il loro compito in modo gratuito e per elezione. Non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività istituzionale, ma possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi dell'Associazione.

#### **Art.10- L'Assemblea dei Soci. Convocazione.**

L'Assemblea è composta dai tutti i soci, intendendosi sia Soci Fondatori che i Soci Ordinari, tutti con diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno, nella sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, oppure quando il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di due terzi dei Consiglieri.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto affisso nella sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della riunione, avviso che deve indicare la sede, la data e l'ora della riunione e l'ordine del giorno previsto.

Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria/straordinaria può avvenire anche con mezzo o supporto informatico (SKYPE, ZOOM WHATSAPP o altro) indicato nell'avviso di convocazione. In caso di situazioni straordinarie o per precarie condizioni economiche od organizzative della Associazione la convocazione e la riunione dell'Assemblea potrebbero essere svolte, con collegamenti telematici o simili quali SKYPE o altro sistema mediatico, al fine di permettere la partecipazione attiva a tutti i Soci che abbiano un qualche problema di raggiungimento del luogo fissato per la riunione.

In tal caso si precisano le seguenti avvertenze:

- a) E' fatto obbligo a tutte i Soci di attrezzarsi con strumentazioni che permettano la possibilità di collegarsi ed effettuare teleconferenze o videoconferenze attraverso il programma SKYPE o altri programmi e sistemi similari.
- b) Tutti i Soci hanno l'obbligo di creare le condizioni affinché, con l'utilizzo di questi strumenti, possano essere identificati, seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione/discussione degli argomenti, affrontati secondo l'O.D.G.
- c) Verificati questi requisiti, l'Assemblea straordinaria/ordinaria si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, onde consentire a questi la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### **Art.11- Funzionamento della Assemblea.**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio, ma è vietato il cumulo di oltre tre deleghe a favore della medesima persona.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o

astenuiti dal voto.

I voti sono palesi, normalmente espressi per alzata di mano. Su decisione del Presidente, e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Le votazioni riguardanti i Soci e le loro qualità saranno sempre a scrutinio segreto. In caso di votazioni a scrutinio segreto il Presidente dell'Assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti.

Il Segretario redige il verbale della seduta, in forma riassuntiva, e riportante l'Ordine del Giorno della riunione. Il Verbale dovrà contenere il resoconto riassunto della seduta con gli interventi dei vari Soci e le deliberazioni adottate.

Tale verbale verrà sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e verrà tenuto nella sede dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo.

L'Assemblea ordinaria ha il potere di:

- 1) Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazione del Consiglio Direttivo.
- 2) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.
- 3) Nominare il Revisore dei Conti;
- 4) Stabilisce, su proposta/indicazione del Consiglio Direttivo, l'importo economico del tesseramento di ammissione, e delle quote annuali dei Soci, e le eventuali penali per i ritardati versamenti;
- 5) Delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo, che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;
- 6) L'Assemblea ordinaria o straordinaria può deliberare, su indicazione del Consiglio Direttivo di assegnare la nomina di Presidente Onorario a consiglieri che abbiano avuto già incarico di Presidente dell'Associazione meritevoli che abbiano contribuito alla crescita e sostenimento della stessa Associazione e si siano distinti per il contributo di idee, progetti e azioni che hanno reso possibile la crescita e lo sviluppo sociale della cultura della donazione e del trapianto di organi e tessuti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

#### **Art.12 – Il Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni tre anni dalla Assemblea dei Soci, ed è composto da cinque a undici consiglieri scelti fra i Soci. Tutti in membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Quest'ultima carica può essere affidata anche scegliendo tra persone, esterne del Direttivo. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci

Non potranno far parte del Consiglio Direttivo soci che ricoprano altresì cariche politiche. Tutti gli incarichi sono onorari e gratuiti e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso spese se autorizzato dal Presidente. Nelle votazioni del Consiglio Direttivo qualora queste risultassero in parità, il voto del Presidente vale doppio. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione e il luogo sarà indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate con lettera o attraverso qualsiasi forma di comunicazione equivalente (e-mail, PEC, telefax, telegramma et similia) semplice. Lo svolgimento degli incontri del Consiglio Direttivo potrà anche avvenire tramite collegamenti SKYPE o altri sistemi mediatici. Quest'ultimo sistema di convocazione potrà essere utilizzato quando vi siano situazioni particolari per cui le riunioni dovessero essere svolte, con collegamenti SKYPE al fine di permettere la partecipazione attiva a tutti i Consiglieri.

La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e deve indicare oltre agli argomenti da trattare, il luogo e la data in cui si terrà la riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario redige per riassunto il verbale della seduta, inserendo altresì l'Ordine del Giorno

indicato dal Presidente. Il Verbale dovrà contenere il resoconto della seduta con gli interventi dei partecipanti e le deliberazioni adottate e verrà sottoscritto dal Presidente.

#### **Art.13 - Poteri del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che non siano espressamente riservati dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni a Consiglieri, o a comitati determinando i limiti di tale delega. Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio e del parere del Revisore dei Conti. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da Soci od anche da docenti, studiosi, operatori culturali e professionisti di riconosciuta competenza estranei alla Associazione. Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro. Le commissioni di lavoro devono presentare al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta, relazione che avrà cadenza annuale se la durata delle suddette attività supererà l'anno; gli eventuali mezzi finanziari delle commissioni di lavoro sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono, infine, di competenza del Consiglio Direttivo le deliberazioni concernenti:

- a) l'ordine del giorno per la convocazione dell'Assemblea;
- b) i regolamenti che non siano di competenza dell'Assemblea;
- c) i pagamenti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
- d) la compilazione dei Bilanci e conti consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Art.14 - Il Consiglio Direttivo, durata in carica del Consigliere.**

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Vice Presidente;
- 2) per scadenza del mandato;
- 3) per decesso;
- 4) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi.

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo nomina altro Socio, ossia il primo dei non eletti dall'Assemblea. Egli rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

#### **Art.15- Il Presidente.**

Il Presidente, è eletto fra i Soci che hanno diritto di elettorato passivo secondo quanto previsto dallo statuto, rappresenta l'Associazione, davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare in nome dell'Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e propone l'ODG. La carica del Presidente dura tre anni e può essere rieletto. In sua assenza presiede il Vice Presidente o in assenza di questi il Consigliere più anziano.

Egli dirige e coordina tutte le attività necessarie alla conduzione dell'Associazione, nonché quelle per la raccolta e gestione dei fondi, svolgendo le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo. Il Presidente, tra i suoi compiti legali è obbligato dopo il suo insediamento, a legalizzare i cambiamenti dei dati dell'Associazione riguardante il Codice Fiscale e l'iscrizione presso l'Agenzia dell'Entrate.

#### **Art.16- Gli altri organi della Associazione.**

Il Segretario coadiuva il Presidente e pone in essere le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Provvede alla tenuta ed aggiornamento del registro dei Soci. Provvede al disbrigo della corrispondenza. E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle varie riunioni, degli organi collegiali e di qualsiasi documento reso ufficiale. Provvede a coordinare i lavori delle varie commissioni se esistenti. Provvede, su mandato del Presidente, a coordinare le convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinarie, nonché le convocazioni del Consiglio

utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà ed assistenza sociale, civile, scientifica e culturale e della beneficenza a favore di soggetti svantaggiati portatori di trapianto; o in attesa di trapianto; od affetti da una delle patologie croniche e condizioni correlate che portano al trapianto di organi e tessuti.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore.

L'Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, così come descritte dal Codice del Terzo Settore ai sensi, dell'art.5 lettere: a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 08.11.2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 05.02.1992, n.104, e alla legge 22.06.2016, n.112, e successive modificazioni; b) Interventi e prestazioni sanitarie; c) Prestazioni socio sanitarie di cui al DPCM 14.02.2001, pubblicato nella G.U. n.129 del 06.06.2001, e successive modificazioni; i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.08.2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. L'Associazione, in particolare, persegue i predetti scopi coordinando e sviluppando tutte le attività idonee a:

- a) Diffondere la cultura dei trapianti d'organo e tessuti, anche fornendo assistenza e sostegno, in tutte le sue forme, ai soggetti donatori, a coloro che attendono un trapianto di organo o tessuto, ed ai soggetti che hanno subito un trapianto d'organo o tessuto ed ai loro congiunti.
- b) Promuovere lo studio e gli interventi operativi atti a sostenere l'attività di trapianto e donazione di organi e tessuti negli Ospedali della Regione Sardegna e di quelli situati in altre regioni italiane, collegate alla Sardegna da accordi di collaborazione inerenti la materia dei trapianti;
- c) Collaborare con enti ed organismi, pubblici o privati, aventi finalità analoghe o direttamente ed indirettamente complementari a quelle dell'Associazione, per la diffusione della cultura dei trapianti e per l'approntamento di tutti gli interventi utili allo sviluppo del fenomeno della donazione e del trapianto di organi e tessuti;
- d) Elaborare, sviluppare e gestire progetti di sostegno ed assistenza, con la collaborazione di persone fisiche, enti ed organismi pubblici e privati per la realizzazione di qualsivoglia azione e/o prestazione che possa risultare di aiuto concreto ai trapiantandi ed ai trapiantati, ovvero ai loro congiunti, da fornirsi presso gli ospedali, presso altre strutture pubbliche o private, presso le sedi dell'Associazione, o, infine, presso le abitazioni dei pazienti;
- e) Promuovere l'assistenza alle persone portatrici di patologie per le quali possa essere indicata, come terapia, il trapianto nonché l'istruzione e l'educazione di tali persone e delle loro famiglie, in relazione alle patologie e terapie, erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- f) Sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie ed anche coloro che abbiano subito un trapianto o siano in attesa di trapianto;
- f) Promuovere manifestazioni ed attività ed iniziative in ambito locale o Nazionale e transnazionale, dirette alla prevenzione di tutte le patologie rientranti nell'ambito delle affezioni per le quali il trapianto è riconosciuto come valido presidio terapeutico;
- g) Promuovere e curare i rapporti con le Società Mediche e Scientifiche che si occupano del trapianto e delle malattie correlate;
- h) Promuovere la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopradette patologie e dalle connesse terapie;
- i) Effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie sia in ambito regionale che nazionale e sul

relativo indice di incidenza;

j) Promuovere rapporti con Associazioni e Federazioni mediche regionali, nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;

k) Diffondere l'informazione e l'istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità di prevenzione, diagnostiche e terapeutiche per le patologie sopradette erogando, a tal fine, idonei strumenti informativi;

l) Sensibilizzare, anche con l'aiuto di mezzi informativi ed informatici di massa, sulla utilità e rilevanza della donazione di organi e tessuti come strumento con il quale si possa migliorare la qualità della vita o salvare la vita stessa di quanti sono affetti da patologie croniche gravi che conducano al trapianto.

L'Associazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e per tale scopo, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio e di aggiornamento, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie e terapie; svolge ricerche e sperimentazioni così come elaborazioni statistiche. L'Associazione può, inoltre, svolgere ogni attività, utile al raggiungimento delle proprie finalità, allo scopo di favorire il processo di integrazione e di tutela sociale, anche in termini di tutela dei diritti, a favore di persone svantaggiate o appartenenti a comunità estere, nei limiti statuari sopra precisati. Nessuna altra attività, diversa da quelle ad essa direttamente connessa, o accessoria per natura, a quelle statutarie, perché integrative delle stesse, potrà essere svolta dalla Associazione.

L'Associazione può aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali. Valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e di sapere, quali strumenti per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva. Partecipare a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei per realizzare le finalità istituzionali. Svolgere qualsiasi altra iniziativa idonea al perseguimento dei fini statuari e nei limiti previsti dalla legge.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze da adottarsi ai sensi dell'art.17, comma 3 della legge 23.08.1988 n°400, tenendo conto delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo obiettivo statutario. In ogni caso, le attività svolte dalla Associazione sono effettuate tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie, fornite dai propri Associati. L'attività degli Associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Per l'attività di interesse generale, prestata dalla Associazione, quale organizzazione di volontariato, possonoriceversi soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Agli associati possono solo essere rimborsati dalla Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi-spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n°445. In ogni caso tali importi di rimborso non possono superare un importo giornaliero di €10,00 e di €150,00 mensili. L'organo sociale competente deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso. Ogni forma di rapporto economico con la Associazione, ancorché derivante da rapporti di lavoro dipendente od autonomo è incompatibile con la qualità di socio/associato.

#### **Art.4 - Risorse economiche.**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) Quote sociali all'atto della iscrizione dei soci e quote annuali e contributi dei soci.

b) Contributi di privati, contributi straordinari elargiti dai soci o dalle persone fisiche e giuridiche stabiliti dalla Assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

- c) Dalle donazioni, erogazioni e lasciti di singoli, Enti pubblici e privati.
- d) Dai contributi provenienti dalla Regione Sardegna o da altre regioni italiane, ovvero anche provenienti dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, e dallo svolgimento delle attività previste dal presente statuto, dirette a finanziare le attività della Associazione.
- e) Contributi di organismi internazionali;
- f) Beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
- g) Entrate derivanti da attività direttamente connesse, ossia proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre attività patrocinate, promosse ed organizzate dalla Associazione o da altri a suo favore;
- h) Ogni altro bene divenuto di titolarità della Associazione stessa a qualunque titolo;
- i) Da proventi derivanti da cessioni di materiale di propaganda.
- l) I lasciti testamentari sono accettati, sempre con beneficio di inventario, dalla Assemblea dei Soci, che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione stessa. I versamenti effettuati a favore della Associazione sono da considerare a fondo perduto e, quindi, in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento della Associazione o della sua estinzione, o di recesso o di esclusione dalla Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto si è versato alla Associazione stessa. I versamenti per le tessere sociali o per le quote sociali o per qualunque altro titolo non creano altri diritti di partecipazione e non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

#### **Art.5- Patrimonio e Beni dell'Associazione.**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I beni della Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dalla Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della Associazione ed in eventuali altre sedi sono elencati nell'inventario depositato presso la sede della Associazione e può essere consultato dai Soci.

Gli avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dalla Associazione, non sono mai ripartibili fra gli associati durante la vita della Associazione neanche al momento del suo scioglimento.

#### **Art.6. I soci. Diritti e doveri.**

Sono Soci della Associazione tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità della Associazione stessa e sono mossi da spirito di solidarietà, in particolare pazienti trapiantati ed in lista di attesa di trapianto e loro familiari.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Possono essere Soci anche le Associazioni ed organizzazioni che abbiano scopi ed attività non in contrasto con quelli dell'Associazione, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui al presente statuto avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'adesione del socio alla Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo

Le iscrizioni decorrono dal primo Gennaio dell'anno in corso in cui la domanda è accolta.

I Soci hanno diritto di voto in Assemblea e spetta a tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, che hanno diritto di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo. Il socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio; ogni Socio partecipante all'Assemblea non può essere in possesso di più di tre deleghe.

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, che potrà esaminarli presso la sede dell'Associazione entro 20 gg. personalmente o tramite persona delegata

alla  
i So  
trici  
e e  
100  
ioni

alla presenza del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo.

Soci sono tenuti verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione ad essere animati da uno spirito di solidarietà attuato con correttezza e buona fede.

I Soci sono tenuti: a) all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali. b) Al pagamento della tessera sociale di ammissione, c) al pagamento della quota annuale di partecipazione; d) al versamento di eventuali quote straordinarie per integrazioni della cassa sociale decise dagli organi sociali.

#### **Art.7 - Ammissione ed esclusione dei Soci.**

Soci, sa. in di lla tro ne

Sono ammessi alla Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa richiesta scritta e con delibera del Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di adesione il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi potrà entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

La qualifica di Socio si perde:

uc di

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza ossia per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

ie ni

c) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;

d) per esclusione, ad opera del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che importino indegnità;

li ni a a

e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;

f) per decesso.

La decadenza del Socio sarà deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato l'interessato.

In caso di esclusione di cui al punto d), tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza del Socio senza necessità di alcuna formalità. Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

#### **Art.8 - Tipologia di Soci. (diritto di voto e diritto di elettorato passivo)**

Fanno parte dell'Associazione: i Soci Fondatori. Ordinari, Onorari e Sostenitori.

Soci Fondatori sono i Fondatori dell'Associazione elencati nell'atto Costitutivo.

Soci Ordinari sono le persone fisiche e giuridiche interessate allo scopo dell'Associazione che abbiano inoltrato la domanda accolta dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Soci Onorari sono quelli che per la loro personalità, per aver acquisito meriti nel campo di interesse dell'Associazione o per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore della Associazione stessa, sostenendone l'attività e la sua valorizzazione, ottengano tale qualifica per designazione unanime del Consiglio Direttivo.

Soci Sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che, su loro domanda, e per decisione del Consiglio Direttivo, vengono autorizzate a partecipare all'attività dell'Associazione.

I Soci maggiori di età hanno diritto di voto attivo e di elettorato passivo nelle Assemblee. Per poter esercitare validamente il proprio diritto di voto attivo e di elettorato passivo il Socio deve essere iscritto all'Associazione da almeno sei mesi ed essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

I Soci maggiorenni partecipano in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.

#### **Art.9- Organi dell'Associazione.**

Gli organi dell'Associazione sono

- 1) L'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice Presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere

Le persone che ricoprono cariche svolgono il loro compito in modo gratuito e per elezione.

Non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività istituzionale, ma possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi dell'Associazione.

#### **Art.10- L'Assemblea dei Soci. Convocazione.**

L'Assemblea è composta dai tutti i soci, intendendosi sia Soci Fondatori che i Soci Ordinari, tutti con diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno, nella sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, oppure quando il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di due terzi dei Consiglieri.

Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto affisso nella sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della riunione, avviso che deve indicare la sede, la data e l'ora della riunione e l'ordine del giorno previsto.

Lo svolgimento dell'assemblea ordinaria/straordinaria può avvenire anche con mezzo o supporto informatico (SKYPE, ZOOM WHATSAPP o altro) indicato nell'avviso di convocazione. In caso di situazioni straordinarie o per precarie condizioni economiche od organizzative della Associazione la convocazione e la riunione dell'Assemblea potrebbero essere svolte, con collegamenti telematici o simili quali SKYPE o altro sistema mediatico, al fine di permettere la partecipazione attiva a tutti i Soci che abbiano un qualche problema di raggiungimento del luogo fissato per la riunione.

In tal caso si precisano le seguenti avvertenze:

- a) E' fatto obbligo a tutte i Soci di attrezzarsi con strumentazioni che permettano la possibilità di collegarsi ed effettuare teleconferenze o videoconferenze attraverso il programma SKYPE o altri programmi e sistemi simili.
- b) Tutti i Soci hanno l'obbligo di creare le condizioni affinché, con l'utilizzo di questi strumenti, possano essere identificati, seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione/discussione degli argomenti, affrontati secondo l'O.D.G.
- c) Verificati questi requisiti, l'Assemblea straordinaria/ordinaria si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, onde consentire a questi la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale.

#### **Art.11- Funzionamento della Assemblea.**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando interviene la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio, ma è vietato il cumulo di oltre tre deleghe a favore della medesima persona.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti o

1/1/2010  
astenuti dal voto.

I voti sono palesi, normalmente espressi per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Le votazioni riguardanti i Soci e le loro qualità saranno sempre a scrutinio segreto. In caso di votazioni a scrutinio segreto il Presidente dell'Assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti.

Il Segretario redige il verbale della seduta, in forma riassuntiva, e riportante l'Ordine del Giorno della riunione. Il Verbale dovrà contenere il resoconto riassunto della seduta con gli interventi dei vari Soci e le deliberazioni adottate.

Tale verbale verrà sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e verrà tenuto nella sede dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo.

L'Assemblea ordinaria ha il potere di:

1) Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo.

2) Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo.

3) Nominare il Revisore dei Conti;

4) Stabilisce, su proposta/indicazione del Consiglio Direttivo, l'importo economico del tesseramento di ammissione, e delle quote annuali dei Soci, e le eventuali penali per i ritardati versamenti;

5) Delibera su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo, che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;

6) L'Assemblea ordinaria o straordinaria può deliberare, su indicazione del Consiglio Direttivo di assegnare la nomina di Presidente Onorario a consiglieri che abbiano avuto già incarico di Presidente dell'Associazione meritevoli che abbiano contribuito alla crescita e sostenimento della stessa Associazione e si siano distinti per il contributo di idee, progetti e azioni che hanno reso possibile la crescita e lo sviluppo sociale della cultura della donazione e del trapianto di organi e tessuti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.

#### **Art.12 - Il Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni tre anni dalla Assemblea dei Soci, ed è composto da cinque a undici consiglieri scelti fra i Soci. Tutti i membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Quest'ultima carica può essere affidata anche scegliendo tra persone, esterne del Direttivo. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci

Non potranno far parte del Consiglio Direttivo soci che ricoprano altresì cariche politiche. Tutti gli incarichi sono onorari e gratuiti e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso spese se autorizzato dal Presidente. Nelle votazioni del Consiglio Direttivo qualora queste risultassero in parità, il voto del Presidente vale doppio. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione e il luogo sarà indicato nell'avviso di convocazione. Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate con lettera o attraverso qualsiasi forma di comunicazione equivalente (e-mail, PEC, telefax, telegramma et similia) semplice. Lo svolgimento degli incontri del Consiglio Direttivo potrà anche avvenire tramite collegamenti SKYPE o altri sistemi mediatici. Quest'ultimo sistema di convocazione potrà essere utilizzato quando vi siano situazioni particolari per cui le riunioni dovessero essere svolte, con collegamenti SKYPE al fine di permettere la partecipazione attiva a tutti i Consiglieri.

La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e deve indicare oltre agli argomenti da trattare, il luogo e la data in cui si terrà la riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Segretario redige per riassunto il verbale della seduta, inserendo altresì l'Ordine del Giorno

indicato dal Presidente. Il Verbale dovrà contenere il resoconto della seduta con gli interventi partecipanti e le deliberazioni adottate e verrà sottoscritto dal Presidente.

#### **Art.13 - Poteri del Consiglio Direttivo.**

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni a Consiglieri, o a comitati determinando i limiti di tale delega. Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio e del parere del Revisore dei Conti. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da Soci od anche da docenti, studiosi, operatori culturali e professionisti di riconosciuta competenza estranei alla Associazione. Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro. Le commissioni di lavoro devono presentare al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta, relazione che avrà cadenza annuale se la durata delle suddette attività supererà l'anno; gli eventuali mezzi finanziari delle commissioni di lavoro sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono, infine, di competenza del Consiglio Direttivo le deliberazioni concernenti:

- a) l'ordine del giorno per la convocazione dell'Assemblea;
- b) i regolamenti che non siano di competenza dell'Assemblea;
- c) i pagamenti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
- d) la compilazione dei Bilanci e conti consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Art.14 - Il Consiglio Direttivo, durata in carica del Consigliere.**

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Vice Presidente;
- 2) per scadenza del mandato;
- 3) per decesso;
- 4) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello Statuto e per altri gravi e comprovati motivi.

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo nomina altro Socio, ossia il primo dei non eletti dall'Assemblea. Egli rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

#### **Art.15- Il Presidente.**

Il Presidente, è eletto fra i Soci che hanno diritto di elettorato passivo secondo quanto previsto dallo statuto, rappresenta l'Associazione, davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare in nome dell'Associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e propone l'ODG. La carica del Presidente dura tre anni e può essere rieletto. In sua assenza presiede il Vice Presidente o in assenza di questi il Consigliere più anziano.

Egli dirige e coordina tutte le attività necessarie alla conduzione dell'Associazione, nonché quelle per la raccolta e gestione dei fondi, svolgendo le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo. Il Presidente, tra i suoi compiti legali è obbligato dopo il suo insediamento, a legalizzare i cambiamenti dei dati dell'Associazione riguardante il Codice Fiscale e l'iscrizione presso l'Agenzia dell'Entrate.

#### **Art.16- Gli altri organi della Associazione.**

Il Segretario coadiuva il Presidente e pone in essere le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Provvede alla tenuta ed aggiornamento del registro dei Soci. Provvede al disbrigo della corrispondenza. E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle varie riunioni, degli organi collegiali e di qualsiasi documento reso ufficiale. Provvede a coordinare i lavori delle varie commissioni se esistenti. Provvede, su mandato del Presidente, a coordinare le convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinarie, nonché le convocazioni del Consiglio

erventi de  
ativo su mandato del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri.

lo dei fin  
siano dalla  
ò delegare  
delega. Il  
aminare il  
relazione  
rettivo può  
li specifici  
a docenti,  
ociazione.  
issioni di  
e che avrà  
finanziari

Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra gli stessi componenti o tra i Soci. Il Tesoriere è responsabile del coordinamento e della disciplina dei movimenti economici e finanziari dell'Associazione e ne gestisce i rapporti bancari. Il Tesoriere predispone un registro di entrate e uscite di tutti i movimenti economici dell'Associazione, di cui è responsabile, e ne dà comunicazione/visione al Consiglio Direttivo ogni trimestre.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione. L'incarico può essere dato a persone esterne all'Associazione. Il Revisore dei Conti cura il controllo delle spese, sorvegliando la gestione amministrativa dell'Associazione, e ne riferisce al Consiglio Direttivo. In generale ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione, verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto consuntivo ed esprime parere per iscritto. Il Revisore dei Conti partecipa di diritto al Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto.

#### **Art.17- Il Bilancio.**

blea.  
e;  
caso di  
are danni  
dell'atto  
Direttivo  
fino alla  
isto dallo  
in nome  
e l'ODG.  
il Vice  
è quelle  
ettivo. Il  
izzare i  
Agenzia

Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo di gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene in modo semplificato tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo è analogo e si riferisce all'esercizio annuale successivo. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro sei mesi dalla chiusura dell'anno a cui si riferisce. Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti nella stessa seduta dell'approvazione del bilancio consuntivo, e dall'Assemblea nella stessa seduta dell'approvazione del bilancio consuntivo, con voto palese e con la maggioranza dei presenti. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Art.18 Durata della Associazione.**

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

#### **Art.19- Clausola compromissoria e Norma finale.**

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i Soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole, compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti. In mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà demandata ed effettuata dal Presidente del Tribunale competente per territorio rispetto alla sede sociale.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

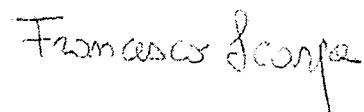
#### **Art.20 -Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, al Codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il presidente



il segretario



onsiglio  
go della  
le varie  
dinare i  
inare le  
onsiglio

Interventi del Direttivo su mandato del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra gli stessi componenti o tra i Soci. Il Tesoriere è responsabile del coordinamento e della disciplina dei movimenti economici e finanziari dell'Associazione e ne gestisce i rapporti bancari. Il Tesoriere predispone un registro di entrate e uscite di tutti i movimenti economici dell'Associazione, di cui è responsabile, e ne dà comunicazione/visione al Consiglio Direttivo ogni trimestre.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione. L'incarico può essere dato a persone esterne all'Associazione. Il Revisore dei Conti cura il controllo delle spese, sorvegliando la gestione amministrativa dell'Associazione, e ne riferisce al Consiglio Direttivo. In generale ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione, verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto consuntivo ed esprime parere per iscritto. Il Revisore dei Conti partecipa di diritto al Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto.

#### Art.17- Il Bilancio.

Il Bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo di gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo contiene in modo semplificato tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo è analogo e si riferisce all'esercizio annuale successivo. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro sei mesi dalla chiusura dell'anno a cui si riferisce. Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti nella stessa seduta dell'approvazione del bilancio consuntivo, e dall'Assemblea nella stessa seduta dell'approvazione del bilancio consuntivo, con voto palese e con la maggioranza dei presenti.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### Art.18 Durata della Associazione.

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti). Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

#### Art.19- Clausola compromissoria e Norma finale.

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i Soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole, compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti. In mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà demandata ed effettuata dal Presidente del Tribunale competente per territorio rispetto alla sede sociale.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### Art.20 -Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, al Codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il presidente

il segretario

20 MAG. 2021

registrato a IGLESIA S II

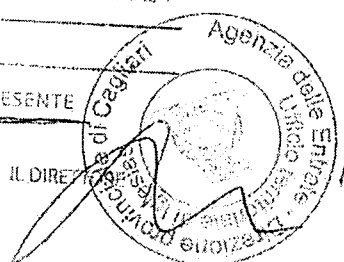
al N. 296 del 3°

auto

Cedolare secca

PRESENTI

IL DIRETTORE



Francesco Scarpa

Consiglio  
go della  
le varie  
dinare i  
linare le  
onsiglio